

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3244

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, CIMMINO, CIRAMI,
MINARDO, NAVA e LOIERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1998

Istituzione nel distretto della Corte di appello di Napoli
del tribunale di Casoria e del tribunale di Pozzuoli

ONOREVOLI SENATORI. - Con la istituzione del giudice unico di primo grado, cambia la geografia giudiziaria del paese e sul territorio si registra una ricomposizione ed una diversificazione degli uffici giudiziari. Nel contempo cambia anche il rapporto dei cittadini con la giustizia che deve essere sempre più vicina e più giusta.

Al di là delle polemiche sull'entrata in vigore della riforma sul giudice unico di primo grado senza la contemporanea riforma del processo penale davanti al nuovo giudice unico monocratico e senza la contemporanea entrata in vigore dell'assegnazione di competenze penali al giudice di pace, resta preliminarmente essenziale l'alleggerimento del carico di lavoro sul tribunale capoluogo.

Nell'ambito del distretto della Corte di appello di Napoli, oltre ai tribunali di Ariano Irpino, di Avellino, di Benevento, di Napoli, di Nola, di Sant'Angelo dei Lombardi, di Santa Maria Capua Vetere e di Torre Annunziata, diventa indispensabile, per le ragioni e le valutazioni contenute nella legge 16 luglio 1997, n. 254, procedere alla istituzione di nuovi tribunali che possono essere configurati a Casoria ed a Pozzuoli e che corrispondono ai criteri individuati nella predetta legge n. 254 del 1997.

Ne consegue il cambiamento della geografia giudiziaria nell'area di Napoli, in connessione con l'istituzione dell'area metropolitana.

La città di Casoria e di Pozzuoli si trovano in posizioni strategiche.

Casoria è collegata a tutta la rete autostradale e stradale (Napoli-Roma-Milano; Napoli-Bari; Napoli-Salerno; tangenziale; circumvallazione); anzi, è al centro dello snodo delle arterie di scorrimento del traffico.

Casoria è anche sede di una stazione delle Ferrovie dello Stato ed è contigua all'aeroporto di Capodichino.

Pozzuoli si trova servita dalla tangenziale e dalle arterie che portano sulle autostrade ed è collegata con le isole di Capri, Procida ed Ischia.

Casoria è dotata di un modernissimo ed efficiente edificio giudiziario che può ospitare una struttura di tribunale.

Pozzuoli serve un'area territoriale che è centrale rispetto ai cittadini isolani ed al territorio che si snoda lungo il versante interno Giugliano-Marano fino alla litoranea Licola-Lago Patria.

L'istituendo tribunale di Casoria dovrebbe comprendere i comuni rientranti nelle sezioni di Afragola e di Frattamaggiore, e parte del territorio del comune di Napoli che può essere individuata nella circoscrizione di S. Pietro e Patierno, che è contigua a Casoria.

Con tale configurazione la popolazione interessata risulterebbe di 700.000 abitanti.

L'istituendo tribunale di Pozzuoli dovrebbe comprendere il territorio delle sezioni di Capri, di Ischia e di Marano e parte del territorio di Napoli riconducibile alla circoscrizione di Soccavo, con un bacino di utenza intorno ai 600.000 abitanti.

Sul tribunale di Napoli graverebbe la gran parte del territorio di Napoli con il comune di San Giorgio a Cremano, con un bacino di utenza di 1.200.000 abitanti circa.

Gli istituendo tribunali di Casoria e Pozzuoli possono trovare allocazione presso gli esistenti edifici giudiziari.

Esiste presso il Ministero di grazia e giustizia copiosa, ricca e dettagliata documentazione anche fotografica per la sede giudiziaria di Casoria, mentre per Pozzuoli sa-

rebbe auspicabile l'impegno ad una ristrutturazione ed all'ampliamento dell'esistente edificio.

Gli istituendi tribunali di Casoria e Pozzuoli, nella geografia giudiziaria complessiva, risulterebbero fra i primi 20 per carico di lavoro sia per il settore civile che per il settore penale.

La istituzione dei tribunali di Casoria e Pozzuoli sarebbe certamente una risposta

alla sfida complessiva del paese alla criminalità organizzata ed alla criminalità minore; essi costituirebbero presidi di garanzia per territori che potrebbero essere investiti dalle nuove configurazioni del terziario avanzato e del quaternario, oltre a rappresentare una risposta di sicurezza per le tante attività produttive esistenti e prevedibili nel prossimo futuro e per i flussi turistici continuamente in aumento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della Corte di appello di Napoli sono istituiti i tribunali di Casoria e di Pozzuoli e le procure della Repubblica presso i predetti tribunali.

Art. 2.

1. Il tribunale di Casoria ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo, nonchè sul territorio della circoscrizione di San Pietro e Patierno del comune di Napoli.

2. Il tribunale di Pozzuoli ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Capri, Casamicciola Terme, Forio, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Serrara Fontana, Villaricca, nonchè sul territorio della circoscrizione di Soccavo del comune di Napoli.

3. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A* e *B* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati dei tribunali di Casoria e di Pozzuoli e delle procure della Repubblica presso i tribunali di Casoria e di Pozzuoli.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, è determinato l'organico del personale di cancelleria, amministrativo ed ausiliario, addetto agli uffici giudiziari di cui al medesimo comma 1, con conseguente riduzione del personale attualmente impiegato presso gli uffici giudiziari di Napoli.

Art. 4.

1. I trasferimenti di personale previsti nel decreto di cui all'articolo 3 sono disposti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, con provvedimento del presidente della Corte di appello di Napoli, per il personale assegnato ai tribunali di Casoria e di Pozzuoli, e con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, per il personale assegnato alle procure della Repubblica presso i predetti tribunali.

Art. 5.

1. La istituzione dei tribunali di Casoria e Pozzuoli non comporta modifiche alla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli affari pendenti presso sezioni di tribunale soppresse sono trasferiti al tribunale competente ai sensi dell'articolo 2.

